

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI****1. INTERVENTI EDILIZI SUBORDINATI A COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett.e-bis) del Dpr n.380/01 smi, possono essere eseguite, previa *comunicazione di avvio dei lavori* da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

- a) opere dirette a soddisfare obiettive **esigenze contingenti e temporanee** e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

**2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

La *comunicazione di avvio dei lavori* deve essere presentata **su supporto cartaceo** all'Amministrazione comunale compilando l'apposita comunicazione (**modello CAL**) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambiente, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc..

Il **modello CAL** prelevato dal sito istituzionale del Comune di Laurito, va stampato e compilato a cura del dichiarante. Deve essere presentato a "mano" all'ufficio protocollo;

**3. DOCUMENTAZIONE**

Nel caso in cui uno o più documenti richiamati siano già in possesso dell'Amministrazione comunale, il richiedente dovrà dare indicazione degli estremi necessari alla loro ricerca.

Ai sensi e nei limiti del Dpr n.445/00 smi è possibile produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in sostituzione di documenti e di eventuali atti di assenso. L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli a campione sufficienti a garantire il rispetto della legalità. In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Dpr n.445/00 smi l'interessato sarà dichiarato decaduto dal beneficio eventualmente ottenuto e denunciato all'Autorità giudiziaria competente.

**4. IMPROCEDIBILITÀ**

Le CAL non conformi alla prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a quelle relative all'efficienza energetica nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n.42/04 smi, ovvero prive della documentazione essenziale indicata in ciascun modello, sono improcedibili.

**5. COMPILAZIONE DEL MODELLO**

Al fine di inviare la comunicazione al Comune, l'interessato deve effettuare le opzioni indicate nel modello CAL. Al riguardo, si segnala quanto segue:

## **modello CAL**

**A3.2-** Per la **descrizione dell'intervento** vanno indicate le principali caratteristiche dimensionali (superficie dell'area e/o volume e superficie del manufatto) e le tecniche dell'intervento da eseguire.

**A5.2-** Al fine di documentare la **preesistenza dell'immobile** oggetto dell'intervento al 1935 verranno prese in considerazione anche planimetrie catastali del 1939 (anno in cui è stato costituito il catasto fabbricati) e foto aree relative ai voli del 1929 e del 1943.

**A6.1-** I **diritti di segreteria** vanno versati sul conto corrente postale n.18970848 intestato al Comune di Laurito, Servizio di Tesoreria indicando nella causale: diritti di segreteria CAL relativa all'immobile sito in \_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo). I diritti di segreteria versati all'atto di presentazione delle comunicazioni non sono rimborsabili in caso di improcedibilità o di rinuncia.

## **6. ADEMPIMENTI NELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DI CONCLUSIONE DEGLI STESSI**

Se prevista dalla disciplina di settore vigente, **prima dell'inizio dei lavori** deve essere acquisita a cura dell'interessato, la seguente documentazione specifica:

**autorizzazione sismica** di cui all'articolo 4 della Lr n.9/83 smi e all'articolo 94 del Dpr n.380/01 smi;);

**notifica preliminare** di cui all'articolo 99 del Dlgs n.81/08 smi;

**documento unico di regolarità contributiva** (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili all'inizio dei lavori e le avvenute comunicazioni di inizio dei lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competente per territorio.

Contestualmente all'**inizio dei lavori**, all'esterno del cantiere, deve essere collocata ben visibile dalla pubblica via regolare **tabella di cantiere** indicante il tipo di intervento edilizio, gli estremi del protocollo generale del Comune relativo alla *comunicazione di inizio lavori*, i nominativi del committente e se previsti quelli del progettista, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nel caso d'intervento che riguardi l'installazione, la trasformazione e gli ampliamenti degli impianti di cui all'articolo 1 del Dm n.37/08, sulla tabella vanno indicati i nominativi dell'impresa installatrice e del progettista degli impianti di cui trattasi.

Durante la **fase di esecuzione dei lavori** vanno comunque osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di edilizia e di sicurezza del lavoro e in particolare:

le disposizioni di cui alla parte II, capo I, capo II e capo IV del Dpr n.380/01 smi e della Legge regionale n.9 del 7 gennaio 1983 smi, in materia di opere strutturali delle costruzioni;

il capo VI del Dpr n.380/01 smi, relativo al contenimento dei consumi energetici e il Decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005 smi in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I del Dlgs n.152 del 3 aprile 2006 smi in materia di gestione dei rifiuti e al Dm n.161/12 in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 smi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'efficacia del titolo edilizio è sospesa qualora, nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vi sia inosservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 90, 91, 99 e 100 del Dlgs n.81/2008 smi.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero occupati spazi e aree pubbliche dovrà essere richiesta apposita **autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico** agli Uffici Comunali competenti, con obbligo di corresponsione delle relative tasse e/o canoni. Le aree e gli spazi così occupati dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori ultimati o anche prima, su richiesta del Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente sospesi.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di manomettere il suolo pubblico e di scaricare acque di lavaggio del cantiere nella pubblica fognatura. In caso di accertata violazione, il proprietario, il direttore lavori e l'impresa saranno solidalmente tenuti al risarcimento del danno e ad ogni altro eventuale indennizzo, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali connesse all'infrazione.

La comunicazione di **fine dei lavori**, redatta compilando il **modello COM**, e i relativi allegati, sia grafici che documentali, deve essere presentata **su supporto cartaceo** all'Amministrazione comunale.